



**Città di  
Figline e Incisa Valdarno**  
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT

**AVVISO PUBBLICO**

**“CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL’ ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE” IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 443/2018.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

in attuazione della Determinazione n. 869 del 29.07.2020

**RICHIAMATI:**

- la Delibera di Giunta Regionale n. 443/2018 “Contributo al sostegno alla locazione - Fondo regionale per la prevenzione dell’executività degli sfratti per morosità incolpevole. Modifiche e integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità”;
- il verbale della Conferenza del LODE Fiorentino del 28.02.2020 che determina l’ammontare massimo del contributo a favore dei soggetti destinatari;

**PREMESSO CHE:**

- tali contributi straordinari sono concessi in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c’è stata ancora esecuzione;

**ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO**

I nuclei familiari destinatari degli interventi di cui al presente Avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) residenza nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
- 2) cittadinanza italiana o di un paese dell’ Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)<sup>1</sup>;
- 3) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 4) residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
- 5) perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 30% rispetto all’anno precedente dovuta al peggioramento della situazione economica generale, in quanto:

<sup>1</sup> Modificato dalla L. 189/2002 – comma 6 art. 27: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento verificatosi non oltre 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta quale:

- licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancata retribuzione);
  - accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
  - cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga;
  - collocazione in stato di mobilità;
  - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
  - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;
- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
- c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione.

Il Comune, anche avvalendosi del contributo dei servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale (comunque in misura superiore a quanto indicato al punto 5) anche per altri motivi, sempre che connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere di acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento.

6) possesso di un reddito attuale ISE non superiore a Euro 35.000,00 e valore ISEE riferito al periodo post evento che ha determinato la morosità incolpevole, non superiore al limite di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), così come aggiornato con Delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito;

7) non titolarità per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;

8) possesso di beni mobili non registrati non superiori ad € 10.000,00 ;

9) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione.

Inoltre:

a) Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. I contributi affitti di cui alla legge 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità (allegato A Deliberazione Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2018, punto 3.2) per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

b) Il contributo di cui alla presente misura, per la sua natura di intervento straordinario e non di misura strutturale, non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto.

L'applicazione di tale norma è verificata dal Comune che registra e monitora i beneficiari del contributo utilizzando dal 2018 anche la nuova applicazione WEB.

c) L'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

d) I contributi previsti, data la richiesta di titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata, non possono essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti gestori di Edilizia Residenziale Pubblica per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Possono essere invece finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

## **ART. 2 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'INTERVENTO**

Gli interventi, in linea con la normativa regionale sopra richiamata, che potranno essere attuati sono i seguenti:

1. **prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario e il locatario:** potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo della morosità risultante dallo sfratto, maggiorato dall'ammontare delle spese e interessi legali reclamati, ma che non potrà superare il tetto massimo di **€ 8.000,00**;  
L'importo è ulteriormente incrementabile fino alla concorrenza di **€ 2.000,00**) in casi straordinari attestati dai Servizi Sociali per i quali il mancato assolvimento del beneficio richiesto, sia grave pregiudizio per la famiglia dove sono presenti anziani, minori e/o portatori di handicap;
2. **stipula di un nuovo contratto di locazione con il vecchio proprietario:** potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo della morosità risultante dallo sfratto, maggiorato dall'ammontare delle spese e interessi legali reclamati, ma che non potrà superare il tetto massimo di **€ 8.000,00**;
3. **stipula di un nuovo contratto di locazione con un nuovo proprietario:** potrà essere riconosciuto un contributo che non potrà superare il tetto massimo di **€ 3.000,00**;

Nei casi di cui al punto 1. e 2. è indispensabile allegare alla domanda, pena l'esclusione della stessa, una comunicazione scritta con la quale il proprietario dell'appartamento dichiara la propria disponibilità, qualora il contributo eventualmente erogato sia dallo stesso proprietario ritenuto congruo, a trasmettere al Tribunale competenze rinuncia espressa a proseguire l'iter procedurale dello sfratto in essere e a continuare il rapporto di locazione o stipularne uno a nuovi patti e condizioni con il richiedente.

Nel caso di cui al punto 3. è indispensabile allegare alla domanda, pena l'esclusione dalla stessa, una comunicazione scritta del nuovo locatore, contenente la disponibilità a stipulare un nuovo contratto con le indicazioni relative alla durata, all'importo dell'affitto mensile e del deposito cauzionale.

Il contributo erogato sarà liquidato in un'unica soluzione e direttamente al proprietario, che nei casi 1. e 2. sopracitati avrà rinunciato formalmente alla procedura di sfratto, mediante versamento su un conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.

L'erogazione del contributo è finalizzato al proseguimento del rapporto con il vecchio proprietario o alla stipula di un contratto con un nuovo locatore; non è quindi possibile una doppia erogazione collegata allo stesso richiedente, una a favore del vecchio proprietario ed una a favore del nuovo, nel caso di passaggio da casa a casa.

### **ART. 3 - DOCUMENTAZIONE**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

La domanda, compilata sull'apposito modulo approvato dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai documenti di seguito indicati:

1. copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante l'esercizio di una regolare attività lavorativa per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
2. copia contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto del provvedimento di sfratto, debitamente registrato;
3. copia atto di intimazione di sfratto o convalida dello sfratto da parte del Tribunale competente;
4. dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca delle procedure di sfratto o per la stipula di un nuovo contratto;
5. documenti attestanti la morosità incolpevole di cui all'art. 1 punto 5) del presente Avviso;
6. copia di un documento valido di identità

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: la situazione economica aggiornata, l'entità della morosità accumulata, la durata della medesima, l'eventuale presenza di soggetti (appartenenti al nucleo familiare) con invalidità ed eventuali altre informazioni.

Il Servizio competente, inoltre, potrà contattare direttamente il proprietario dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

### **ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande per accedere all'intervento di cui al presente Avviso, compilate su modello appositamente predisposto dall'Ente, debitamente sottoscritte e corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione come sopra specificato, devono essere presentate presso:

- lo Sportello FacileFIV del Comune di Figline e Incisa Valdarno:
  - – in Piazza del Municipio n. 5, a Incisa dalle 8.45 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 il martedì e il giovedì;
  - - in Piazza IV Novembre n. 3 a Figline dalle 8.45 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 il martedì, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 il giovedì.

Qualora il partecipante preferisca utilizzare la posta, dovrà spedire la domanda all'indirizzo: *Comune di Figline e Incisa Valdarno – Servizio Sociale, Scuola e Sport – Piazza del Municipio, 5 - 50063 Figline e Incisa Valdarno*, mediante raccomandata postale A.R. . E' possibile anche l'invio al Comune mediante PEC all'indirizzo: [comune.figlineincisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.figlineincisa@postacert.toscana.it)

Nel periodo legato all'emergenza COVID-19 la documentazione potrà essere inviata anche all'indirizzo e-mail [protocollo@comunefiv.it](mailto:protocollo@comunefiv.it)

Il presente Avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune, dal quale è possibile scaricare anche la relativa domanda, al seguente indirizzo: [www.comunefiv.it](http://www.comunefiv.it) .

## **ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE**

Il Comune, attraverso l'Ufficio Sociale, verifica il possesso dei requisiti e le condizioni di morosità incolpevole ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto.

La domanda, dopo l'istruttoria dell'ufficio, verrà sottoposta alla valutazione finale della Commissione Assistenza al fine dell'ammissione/diniego al beneficio predetto e della determinazione dello stesso.

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, autorizza il pagamento per il tramite del soggetto gestore Casa S.p.A.

Il contributo di cui al presente avviso sarà erogato nei limiti della dotazione delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e fino ad esaurimento fondi. Pertanto il contributo potrà non essere erogato per mancanza di fondi nonostante la presentazione della domanda allo Sportello FacileFIV del Comune e la presenza dei requisiti richiesti.

In caso di più richieste di contributo sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande allo Sportello FacileFIV del Comune rilevato dalla data del protocollo in arrivo.

## **ART. 7 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000).

Inoltre l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

## **ART. 8 – INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

## **ART. 9 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 443/2018.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del team di processo in materia di servizi sociali amministrativi Silvia Giusti.

Figline e Incisa Valdarno, lì 29.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SOCIALE, SCUOLA E SPORT  
( Dott. Gianluigi Rettani)